



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19/01/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 28 dicembre 2011, n. 98

“Art. 30 L.R. 44/75 e s.m.i. Rinnovo della Concessione mineraria di acqua minerale n. 252 del 21.6.1991, denominata “GIARDINELLA” in territorio del Comune di Fasano (BR) e presa d’atto dell’avvenuta trasformazione da ditta Martellini Francesco e Cito Angela a ditta individuale Martellini Francesco. Scadenza 21.06.2031.

Il giorno 28 Dicembre 2011, in Modugno(BA), nella sede del Servizio Attività Estrattive

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l’art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la legge n. 281/1970;

Vista la L.R. n. 1/1972;

Visto il D.P.R. n. 2/1972;

Visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616;

Vista la L.R. n. 44/75 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128/1959;

Vista la L.R. n. 7/80 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 624/96;

Vista la D.G.R. n. 1493 del 25.10.2005;

Vista la D.G.R. n. 27 dell'1.2.2006;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008;

Vista la L.R. n. 10/2007, art. 45

Viste le Determinine del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n. 163 del 14.11.2010 e n. 3 del 12.01.2011 di organizzazione del Servizio;

Sulla base dell'istruttoria espletate dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 04 del 19.12.2011 sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue;

Premesso che:

- Con D.P.G.R. n. 252 del 21.6.1991 è stata rilasciata la Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Giardinella" in territorio del Comune di Fasano (BR), con un'estensione di Ha 77.00.00, alla Ditta "Martellini Francesco e Cito Angela" con scadenza 21.6.2011;
- Con domanda datata 3.6.2010, acquisita al prot. n. 5041 dell'8.6.2010, la ditta Martellini Francesco e Cito Angela, titolare della concessione mineraria di cui trattasi ha chiesto il rinnovo della concessione medesima per anni venti;
- Con contratto, regolarmente registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Ostuni il 22.3.2011 al n. 937 serie 3<sup>a</sup>, il socio Cito Angela (coniuge di Martellini Francesco) ha concesso in comodato d'uso gratuito al socio Martellini Francesco tutti gli immobili elencati nel suddetto atto che comprendono anche la proprietà e le pertinenze relative alla concessione in oggetto indicata;
- Con successiva domanda datata 2.4.2011, acquisita al prot. n. 1928 del 7.4.2011, i soci della ex ditta Martellini Francesco e Cito Angela hanno chiesto di fatto che venga rilasciato il rinnovo della concessione su richiamata soltanto a Martellini Francesco (coniuge di Cito Angela);

Considerato che:

- con le note del Servizio Attività Estrattive, prot. n. 790 del 17.2.2011 e prot. n. 2122 del 14.4.2011, è stata data comunicazione della domanda di rinnovo della concessione in oggetto all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, alla Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi ed al Comune di Fasano (BR), senza che siano pervenute osservazioni in merito;
- le domande anzidette e l'Avviso del Dirigente dell'Ufficio Programmazione - Servizio Attività Estrattive sono stati affissi nei modi di rito dell'Albo Pretorio del Comune di Fasano, previa pubblicazione sulla G.U. n. 52 del 7.5.2011, senza che siano state presentate opposizioni e/o reclami;
- dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi, datato 5.4.2011, di iscrizione nel registro delle Imprese della ditta "MARTELLINI FRANCESCO" al n. 90176, risulta tra l'altro che i soggetti della ditta in questione sono stati controllati ai fini dell'art. 2 del D.P.R. 3.6.98, n. 252 e ai sensi dell'art. 10 L. 31.5.65, n. 575;
- con i verbali datati 12.11.2010 si è provveduto, alla presenza dei funzionari del Servizio Attività Estrattive geom. Miglietta e dott. Patichia, al prelevamento dell'acqua minerale dalla sorgente per analisi chimico-fisiche e batteriologiche eseguite a norma della vigenti leggi;
- dalle analisi microbiologiche del 5.12.2010 eseguite dalla Prof.ssa Danila De Vito dell'Università di Bari Sezione Igiene, è emerso che l'acqua minerale "risulta conforme alla normativa";
- dalle analisi chimico-fisiche del 30.11.2010 effettuate dal prof. Luigino Troisi dell'Università del Salento Sezione Chimica, risulta che "i valori riscontrati non evidenziano fonti di inquinamento e si addicono, per

- quanto attiene ai parametri organolettici, chimici e chimico-fisici, ad acqua minerale naturale”;
- con lettera prot. n. 42109 del 28.6.2011 l'ASL/BR Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha comunicato che “l'acqua minerale - Giardinella - risulta esente da elementi di inquinamento e pertanto conforme, per quanto attiene i parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, ai requisiti previsti dalla normativa vigente per un'ACQUA MINERALE NATURALE”;
  - con lettera prot. 64358 del 9.12.2011, acquisita al prot. n. 7159 in data 15.12.2011, l'Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA ha espresso “parere favorevole al rilascio del Rinnovo richiesto”;
  - il programma di coltivazione e degli investimenti programmati è stato presentato dalla ditta Martellini Francesco;
  - il pozzo di emungimento è quello indicato, con cerchietto rosso, sul piano topografico allegato alla concessione iniziale e ricade precisamente nel foglio 63 particella 261 (inizialmente p.lla 25), come riconosciuto e indicato nella documentazione scritto-grafica presentata dalla ditta;
  - sulla base della documentazione presentata la Ditta Martellini Francesco risulta avere la capacità tecnica ed economica;
  - l'uso igienico-sanitario dell'acqua minerale esula dall'ambito della legge mineraria e rientra nell'orbita di applicazione della legge sanitaria;

Ritenuto di accogliere l'istanza di rinnovo e di prendere atto dell'avvenuta trasformazione della ditta concessionaria sulla base di quanto sopradistinto;

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e s.m.i.; non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, dell'avvenuta trasformazione della ditta da “Martellini Francesco e Cito Angela” a ditta individuale “Francesco Martellini”;
2. Di rinnovare fino al 21.06.2031 alla ditta FRANCESCO MARTELLINI, rappresentata dal Sig. Francesco MARTELLINI nato il 18.6.1941, i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento, la concessione mineraria di acqua minerale denominata “Giardinella” in territorio del

Comune di Fasano (BR), per la durata di anni venti a decorrere dalla data di scadenza (21.06.2011) del Decreto originario n. 252 del 21.06.1991;

3. L'area della concessione mineraria denominata "Giardinella" ha una superficie di ha 77.00.00 (ettari settantasette) che è indicata con linea continua verde sul piano topografico ed è descritta nel verbale di delimitazione del Decreto originario sopracitato; come pure sul piano topografico è indicato il pozzo di emungimento (con cerchietto rosso) che rimane ubicato nel foglio 63 p.lla n. 261 (ex p.lla n. 25) del comune di Fasano; piano topografico, verbale di delimitazione, monografie dei vertici e Decreto originario costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegati;

4. E' approvato il programma generale dei lavori e degli investimenti programmati presentato dalla concessionaria, esistente agli atti;

5. La ditta titolare della concessione è tenuta:

a) a sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato Sviluppo Economico - Servizio Attività Estrattive, ogni progetto che comporti modifiche all'attuale sorgente e alle relative opere di captazione ovvero preveda nuove ricerche e captazioni di acque termali nell'area della concessione;

b) ad informare ogni sei mesi il Servizio Attività Estrattive suddetto dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti (relazioni consuntive);

c) a fornire ai funzionari dell'Assessorato Sviluppo Economico - Servizio Attività Estrattive - i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti ed a comunicare tutti i dati statistici e le relative notizie ed indicazioni che venissero richieste;

d) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità competente per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua termale;

e) ad effettuare due volte all'anno - nelle more della realizzazione e dell'entrata in funzione dell'impianto di imbottigliamento è sufficiente una volta all'anno - il controllo della portata degli emungimenti della sorgente, nonché il controllo delle caratteristiche (analisi) chimico, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua, mediante prelievi da farsi in presenza di un funzionario del Servizio Attività Estrattive e inviando i relativi risultati, in originale e in bollo, allo stesso Servizio Attività Estrattive;

f) installare, presso la sorgente minerale, strumentazione (misuratore di portata, visualizzatore della portata misurata, totalizzatore di volume di acqua misurata, registratore dati preferibilmente su supporto informatico) idonea alla vigilanza e al controllo della falda;

g) a corrispondere alla Regione Puglia il diritto annuo anticipato (canone), come previsto dalla normativa vigente, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, nonché la tassa di rinnovo della concessione stessa;

h) a far pervenire a questo Servizio Attività Estrattive, entro tre mesi dalla data di consegna della presente concessione, copia autentica della nota di trascrizione della concessione stessa al Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio competente;

i) a vigilare sull'area di concessione ed informare gli Uffici competenti di azioni e comportamenti configurabili come dannosi per il giacimento;

l) ad attenersi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 "Norme di polizia delle Miniere e delle Cave, e del Decreto Legislativo 25.11.1996, n. 624, in particolare l'art. 20 (denuncia d'esercizio);

6. Il rinnovo della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

7. Restano confermate tutte le disposizioni contenute nel precedente D.P.G.R. n. 252 del 21.6.1991 che non siano in contrasto con il presente provvedimento;

8. Sarà compito della ASL competente per territorio verificare che tutti i nuovi insediamenti produttivi, di servizi privati e di pubblica utilità da realizzare all'interno dell'area di concessione, abbiano i necessari accorgimenti al fine di evitare ogni possibile inquinamento al giacimento minerario in questione;

9. Qualora, durante la vigenza del presente atto, intervenissero norme, regolamenti e prescrizioni attinenti la materia in oggetto, il concessionario non potrà che conformarsi alle nuove disposizioni senza che al concessionario stesso ne derivino compensi o indennità;

10. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente determinazione o di altre eventualmente impartite dagli organi regionali nonché di quelle di cui all'art. 36 della L.R. 44/75 può comportare sospensione, decadenza o revoca della concessione;

11. Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

12. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

13. Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato (per estratto) all'Albo del Servizio Attività Estrattive;

b) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

d) sarà disponibile (per estratto) nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito:

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore allo Sviluppo Economico;

f) sarà notificato in copia alla Ditta Martellini Francesco (integrale), al Sindaco del Comune di Fasano (BR) (per estratto), alla Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi (per estratto), alla ASL/LE Dipartimento di Prevenzione Area Brindisi (per estratto) e al Ministero della Salute - Ufficio IV (per estratto).

g) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del  
Servizio Attività Estrattive  
Ing. Francesco Sciannameo

Il Dirigente Delegato  
Ing. Angelo Lefons

---